

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO TRIBUTARIO

PRIMO SEMINARIO SULLA RICERCA NEL DIRITTO TRIBUTARIO

METODI E TENDENZE

MILANO, 19 OTTOBRE 2018

CALL FOR PAPERS

Titolo: Flat tax per i redditi d'impresa. Problemi (teorici e pratici) e profili ricostruttivi.

Autore: Daniele Canè, dottore di ricerca in scienze giuridiche, curriculum di diritto tributario, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca; titolare di assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze (e-mail: daniele.cane@unifi.it / danielemaria.cane@gmail.com).

Discussant: Chiar.ma Prof. M.C. Pierro, Ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi dell'Insubria (e-mail: maria.pierro@uninsubria.it).

ABSTRACT: *Per incentivare la crescita delle imprese e per uniformare la tassazione del reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui è svolta l'attività, è stato introdotto un regime opzionale di tassazione separata del reddito prodotto da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (rinominato "Iri"). Si prevede una "doppia aliquota": il reddito reinvestito nell'impresa sconta l'aliquota ordinaria prevista per l'Ires (24 per cento); quello prelevato per il consumo personale dell'imprenditore e dei soci è invece soggetto alle aliquote progressive Irpef, come gli altri redditi da lavoro (autonomo e dipendente).*

Questo regime, che si applica anche alle srl a ristretta base partecipativa ed alle imprese di piccole dimensioni, purché si dotino della contabilità ordinaria, ha un grande impatto sistematico, perché discrimina la tassazione in ragione del tipo di impiego che viene fatto del reddito.

La ricerca che ho intrapreso si propone di studiare questo nuovo regime in relazione al più ampio tema del rapporto tra forme giuridiche di esercizio dell'impresa e modelli di tassazione, intesi come regimi di determinazione e imposizione della ricchezza. La finalità è quella di mostrare, attraverso un'analisi critica, come il metodo e gli obiettivi della scienza economica – che sono diversi da quelli della scienza giuridica – possano portare, nella materia tributaria, a risultati irrimediabilmente confliggenti con i principi giuridici di determinazione e di tassazione della ricchezza.

Giunto a una fase matura dello studio, il giudizio complessivo sul nuovo regime non è

positivo. Esso presenta rilevanti profili d'irrazionalità, che riguardano: la sua coerenza rispetto agli obiettivi perseguiti (specie nell'estensione alle "piccole" srl) e alla ratio dell'imposta sui redditi, che assoggetta a tassazione tutto il reddito posseduto dall'imprenditore, non solo quello prelevato per consumo personale; la sua coerenza con le regole di misurazione della ricchezza e, specialmente, la sua compatibilità con il principio di uguaglianza tributaria.

L'idea di trattare allo stesso modo redditi prodotti da soggetti che si trovano in condizioni strutturalmente diverse è criticabile: la piccola e media impresa è sprovvista dell'organizzazione pluripersonale che caratterizza la grande impresa capitalistica e che consente di distinguere il reddito reinvestito nell'attività produttiva da quello destinato al consumo personale del titolare dell'organizzazione.

E', inoltre, distorto il ruolo della contabilità, che è un efficace strumento di misurazione analitica della ricchezza prodotta dall'impresa se - e nella misura in cui - serve all'imprenditore, non quando gli è imposta solo per fini tributari. La contabilità rimane pur sempre una "sovrastuttura", che deve seguire - non precedere - le esigenze dell'organizzazione, e non può certo influenzarne la crescita dimensionale.

La previsione di un'aliquota ridotta sui redditi non "consumati" dall'imprenditore (o dal socio) si risolve, poi, in un'agevolazione asistemica nell'attuale imposta sui redditi, dove, quantomeno per i redditi da attività, è prevista la tassazione progressiva di tutto il reddito posseduto, indipendentemente dal tipo di uso che ne è fatto.

La destinazione del reddito all'attività produttiva non sembra giustificare la violazione del principio di uguaglianza tributaria che l'Iri provoca. Prevedendo tassazioni diverse per soggetti che possiedono redditi da lavoro di uguale ammontare (d'impresa, di lavoro autonomo e dipendente), l'Iri compromette l'equità dell'imposizione sui redditi.

Per rispettare il principio di uguaglianza tributaria, l'Iri dovrebbe individuare precisamente la parte del reddito d'impresa che esprime il contributo lavorativo dell'imprenditore o del socio (da tassare ad aliquota progressiva). Ma non è questa la sua funzione né l'effetto che dovrebbe perseguire.

La disciplina del nuovo regime è, peraltro, incompleta e mal coordinata sia con le regole di misurazione del reddito, che non sono state pensate per un sistema "a doppia aliquota", sia con i principi e le norme del diritto internazionale. L'interprete è quindi costretto a ricostruire la disciplina di molti aspetti della vita dell'impresa, partendo dai principi che governano l'imposizione sui redditi.

Metodologia. Profili di rilevanza del tema scelto, sua interdisciplinarietà e metodo di ricerca.

1. Il tema di ricerca è stato scelto per la sua attualità, per la sua rilevanza scientifica e per la sua interdisciplinarietà.

Il tema dell'imposta sui redditi ad aliquota (unica e) proporzionale – seppur contenuta in un regime opzionale, che insiste su una sola tipologia di reddito⁽¹⁾ – è di grande attualità, perché s'inserisce nel più ampio dibattito, in corso tanto a livello accademico ed istituzionale quanto nella società civile, sull'opportunità di abbandonare l'imposta ad aliquote progressive per un'imposta ad aliquota proporzionale ed unica per tutte le tipologie di reddito (attualmente soggette alle aliquote progressive).

La ricerca tocca anche questo dibattito, nella parte in cui affronta il problema – centrale nell'economia del lavoro – dell'equità di un regime di tassazione ad aliquota proporzionale riservato a una sola tipologia di reddito da attività.

Lo studio delle finalità e degli effetti del regime di tassazione a “doppia aliquota” è, inoltre, rilevante sotto almeno tre profili.

In primo luogo, interessa l'autonomia scientifica del diritto tributario, intesa come disciplina giuridica che studia il sistema delle regole di determinazione e tassazione della ricchezza, in funzione non solo giurisdizionale. L'innesto, per ragioni economiche, di efficienza della tassazione, di un'aliquota piatta nel “cuore” del sistema dell'imposizione progressiva Irpef – i redditi da attività – determina numerose irrazionalità, che denotano il perenne contrasto che divide il diritto tributario tra le ragioni dell'economia e quelle del diritto.

Collegato a questo è il secondo profilo di rilevanza scientifica del tema scelto: il rapporto tra economia e diritto nella fase progettuale degli istituti del diritto tributario.

Il regime a doppia aliquota si giustifica, infatti, in base all'esigenza, avvertita dagli economisti, di applicare lo stesso regime fiscale all'impresa, a prescindere dalla forma giuridica con la quale essa è esercitata (ss. neutralità della tassazione rispetto alla forma giuridica dell'impresa). Ma differenti strutture giuridiche esprimono differenze della realtà. Il giurista che si confronti con il problema del rapporto tra forme di esercizio dell'impresa e modelli di tassazione non può ignorare queste differenze e non può che essere critico verso l'approccio dell'economista; egli si pone, rispetto a quest'ultimo, da una prospettiva diversa, utilizza *metodi e strumenti* diversi.

(¹) Ci si riferisce ai redditi attualmente soggetti ad aliquote progressive, che sono principalmente i redditi da lavoro. Non si considerano, in questo discorso, i redditi di capitale che, per varie ragioni, sono già dalla riforma del '71-'73 tassati in regimi sostitutivi delle imposte sui redditi.

Una delle finalità della ricerca è dunque quella di mostrare, attraverso un'analisi critica, come il *metodo* e gli *obiettivi* della scienza economica – che sono diversi da quelli della scienza giuridica – possano portare, nella materia tributaria, a *risultati irrimediabilmente confliggenti con i principi giuridici di determinazione e di tassazione della ricchezza*.

Il terzo profilo di rilevanza scientifica interessa tanto l'economista quanto il giurista, i quali, con “occhiali” diversi, osservano il fenomeno tributario. Discutere di un sistema di tassazione ad aliquota proporzionale, in un'imposta ad aliquote progressive, significa infatti rimeditare il senso della progressività⁽²⁾ e, con essa, la funzione dell'imposta.

2. Il tema di ricerca è inoltre interdisciplinare, perché si presta a essere esaminato da una prospettiva giuridica ed economica.

La ricerca muove, infatti, dai principi ispiratori del regime Iri, che sono quelli economici, relativi all'efficienza della tassazione, per valutarne gli effetti sull'imposta sui redditi e la compatibilità con i principi giuridici, relativi all'equità e all'uguaglianza tributaria. Sono così messi in luce diversi profili d'irrazionalità della nuova disciplina, anche rispetto ai suoi obiettivi economici.

3. In una seconda fase della ricerca, sono affrontati i problemi applicativi del nuovo regime, che interessano questioni di tecnica tributaria. La finalità è offrire indicazioni utili alla progettazione di istituti con finalità analoghe all'Iri. In questa fase, si è adottato un approccio deduttivo, che muove dai principi per verificarne la corretta attuazione nella regola tecnica, al fine di proporre soluzioni critiche ai problemi sollevati da norme che appaiono talvolta irrazionali, tal altra lacunose.

Questo metodo è parso il più adatto allo studio delle interrelazioni sistematiche che s'instaurano tra il nuovo istituto e i principi e le norme tecniche dell'Irpef.

Si è ritenuto necessario affiancare l'analisi degli aspetti pratici allo studio e alla ricostruzione dei profili squisitamente teorici perché il lavoro è rivolto non solo alla comunità scientifica, ma anche alle istituzioni/Amministrazione e alle categorie professionali. Ciò, nella convinzione che sia opportuna una maggiore interazione tra accademia, da una parte, e mondo istituzionale-professionale, dall'altra, a beneficio di una migliore progettazione della normativa fiscale.

⁽²⁾ Il dibattito sul tema è apertissimo. Tra gli altri: L. Carpentieri, *L'illusione della progressività. Contributo allo studio del principio di progressività nell'ordinamento tributario italiano*, Roma, 2012; D. Stevanato, *La giustificazione sociale dell'imposta. Tributi e determinabilità della ricchezza tra diritto e politica*, Bologna, 2014; A. Giovannini, *Il re fisco è nudo*, cit.; Id., *Legalità ed equità: per un nuovo sistema impositivo*, in *Dir. prat. trib.*, 2017, I, 2348; Id., *La strada stretta della flat tax*, 18 giugno 2018, <http://www.dirittobancario.it/editoriali/alessandro-giovannini/la-strada-stretta-della-flat-tax>.

Contenuti della ricerca. Sintesi della disciplina Iri.

1. Per incentivare la crescita delle imprese e per uniformare la tassazione del reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica di conduzione dell'attività, la legge di bilancio per il 2017⁽³⁾ ha introdotto un regime opzionale di tassazione separata del reddito prodotto da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (che, di norma, è tassato per trasparenza presso, rispettivamente, imprenditore e soci).

Si prevede una “doppia aliquota”: il reddito che rimane nel circuito produttivo-impresa sconta l'aliquota prevista per l'Ires; quello prelevato per il consumo personale dell'imprenditore e dei soci è invece soggetto alle aliquote progressive Irpef, come gli altri redditi da lavoro autonomo e dipendente.

I prelievi sono deducibili dal reddito tassato in via separata e concorrono integralmente al reddito complessivo di imprenditore e soci, come reddito d'impresa. La deduzione dei prelievi dal reddito tassato in separata costituisce il “cuore” del nuovo regime: consente di tassare, ad aliquota pari a quella Ires, il reddito reinvestito nell'impresa; elimina la doppia imposizione dell'utile distribuito; equipara fiscalmente il pagamento di utili al pagamento di interessi.

Sono previste regole particolari per le perdite. Quelle prodotte durante il regime Iri sono riportabili senza limiti di tempo (o di reddito), in deroga alla disciplina ordinaria Irpef ed Ires. Il limite quinquennale di riporto torna invece applicabile alle perdite prodotte durante l'opzione, rimaste inutilizzate alla sua cessazione.

Sono stati disciplinati anche i prelievi di utili fatti dopo il termine dell'opzione: essi concorrono all'imponibile complessivo del socio e dell'imprenditore, come reddito d'impresa; non essendo tali prelievi più deducibili dal reddito tassato in separata, a socio e imprenditore è riconosciuto un credito pari all'imposta assolta in via separata durante il regime Iri.

L'esercizio dell'opzione per l'Iri esclude la tassazione per trasparenza dell'intero reddito prodotto dalla società di persone, che rimane tuttavia imputato al socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'opzione Iri è riservata a imprese individuali e società di persone – fiscalmente residenti in Italia – ed è stata estesa anche alle srl a ristretta base proprietaria, che possiedano i requisiti per accedere alla trasparenza fiscale (*ex art. 116, Tuir*). L'estensione dell'Iri anche a questo tipo di società non era prevista dalla legge delega, ma si è resa necessaria per evitare disparità di trattamento rispetto alle società di persone. Anche le srl a ristretta base proprietaria sono

⁽³⁾ L'art. 1, comma 547, l. n. 232 del 2016, ha introdotto l'art. 55-*bis* nel Tuir, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a), legge delega per la riforma fiscale n. 23 del 2014. L'applicazione dell'Iri, inizialmente prevista per il periodo d'imposta 2017, è stata posticipata al 2018 dall'art. 1, comma 1063, l. n. 205 del 2017.

caratterizzate da una partecipazione diretta dei soci all'attività d'impresa e da una forte immedesimazione tra questi e la società⁽⁴⁾; anche per questo tipo di società è quindi possibile distinguere il momento della produzione da quello del consumo del reddito per fini non produttivi.

Il risultato dell'applicazione dell'Iri alle "piccole" srl non è, però, una vera tassazione separata del reddito non distribuito, già di norma soggetto all'aliquota proporzionale Ires, ma una modifica del sistema di integrazione tra la tassazione della società e quella del socio: il reddito distribuito diviene un costo deducibile, per la società, ed un reddito d'impresa, interamente imponibile presso il socio.

Principali risultati. I profili critici della disciplina Iri.

1. Lo studio del regime Iri ha rivelato diversi profili d'irrazionalità, che riguardano: la sua coerenza rispetto agli obiettivi perseguiti e alla *ratio* dell'imposta sui redditi; la sua coerenza rispetto alle regole di misurazione della ricchezza; soprattutto, la sua compatibilità con il principio di uguaglianza tributaria.

L'esame critico della *ratio* del nuovo regime mostra, in primo luogo, le differenze tra la visione dell'economista e quella del giurista. L'idea di uniformare la tassazione dei redditi d'impresa prodotti dai soggetti Irpef a quelli prodotti dalle grandi società di capitali risponde a obiettivi (economici) di neutralità della tassazione, ma trascura le differenze tra fenomeni che si vorrebbe trattare allo stesso modo. Il piccolo imprenditore vive del frutto del proprio lavoro; non è possibile, per costui, distinguere il reddito "consumato" da quello "non consumato".

E', inoltre, distorto il ruolo della contabilità, condizione necessaria per l'applicazione del nuovo regime. La contabilità è infatti un efficace strumento di misurazione della ricchezza se e nella misura in cui serve effettivamente alla gestione dell'impresa, non quando è imposta solo per fini tributari.

2. Il nuovo regime realizza solo in parte i propri obiettivi di "riequilibrio" del sistema. Realizza la neutralità finanziaria, perché equipara la distribuzione di utili al pagamento d'interessi ed elimina, così, l'incentivo all'indebitamento (che il sistema ordinario invece da sempre favorisce, perché consente la deduzione degli interessi, ma non degli utili). Tuttavia, non è neutrale rispetto alla forma di conduzione dell'impresa, perché, eliminando totalmente

⁽⁴⁾ V. Uckmar, *Il regime impositivo delle società. La società a ristretta base azionaria*, Padova, 1966; F. Rasi, *La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria. Profili ricostruttivi di un modello impositivo*, Padova, 2012.

la doppia imposizione sugli utili distribuiti, avvantaggia le imprese che adottano l'Iri, specialmente le "piccole" srl, rispetto a quelle che non possono adottarla.

Inoltre, il nuovo regime disincentiva gli investimenti all'estero *delle* imprese Iri e gli investimenti esteri *nelle* imprese Iri. Disincentiva gli investimenti *all'estero* perché la tassazione separata non consente di recuperare le imposte assolate all'estero: i redditi prodotti all'estero dall'impresa Iri, e non distribuiti, subiscono, quindi, una parziale doppia imposizione. Penalizza gli investimenti *dall'estero* in imprese Iri perché determina fenomeni di doppia imposizione internazionale sui redditi distribuiti, che non sembrano risolvibili nemmeno con la normativa convenzionale⁽⁵⁾.

3. Applicare un'aliquota ridotta sui redditi non "consumati" significa differenziare la tassazione dei redditi in ragione del loro utilizzo. Questa scelta si rivela irrazionale in un sistema come il nostro, che prevede la tassazione *progressiva* di tutto il reddito posseduto, indipendentemente dal suo effettivo impiego.

Inoltre, è compromessa l'equità dell'imposizione sui redditi, informata alla tassazione progressiva (quantomeno) di tutti i redditi da attività.

L'Iri prevede, infatti, tassazioni diverse per soggetti che possiedono redditi di uguale ammontare e derivanti da attività lavorativa (d'impresa, di lavoro autonomo e dipendente); e fa dipendere questa discriminazione da una scelta del contribuente: il reddito che l'imprenditore distoglie dall'impresa non esprime il frutto del suo contributo lavorativo, ma è il risultato di valutazioni di convenienza fiscale.

Per rispettare il principio di uguaglianza tributaria, l'Iri dovrebbe distinguere precisamente la parte del reddito d'impresa che esprime il contributo lavorativo dell'imprenditore o del socio, da tassare ad aliquota progressiva, dalla parte che esprime la remunerazione degli altri fattori produttivi (p. es., capitale), da tassare secondo il relativo regime. Tuttavia, non è questa la funzione della deduzione dei prelievi, che serve solo a sottoporre il reddito d'impresa non prelevato alla stessa aliquota prevista per l'Ires (d'altronde, il nostro sistema non prevede regimi di tassazione dei redditi di natura "mista", come dimostra l'assenza di un regime speciale per i redditi prodotti dalle società tra professionisti, che derivano sia da attività professionale sia da altri fattori della produzione).

4. La nuova disciplina presenta altri profili di criticità.

⁽⁵⁾ La doppia imposizione si verifica in relazione agli utili prelevati da soci residenti in Stati che assoggettano ad imposizione direttamente presso i soci i redditi prodotti dalla società in regime Iri: p. es., Francia e, a certe condizioni, Olanda, Regno Unito e Spagna. I prelievi di utili sono tassati sia in Italia, in forza dell'art. 23, lett. g), Tuir, sia nello Stato di residenza del socio, Stato che non è tenuto ad eliminare la doppia imposizione rispetto ad un fatto – l'utile percepito dal socio – che non considera imponible per normativa interna (dato che assoggetta a tassazione preso il socio tutto l'utile prodotto dalla società Iri).

Ad esempio, il regime delle perdite inutilizzate al termine dell'opzione, che tornano utilizzabili secondo l'ordinario limite quinquennale, tradisce l'idea che il riporto delle perdite costituisca un'agevolazione, non un istituto strutturale.

L'esclusione degli enti non commerciali che esercitino attività d'impresa e delle stabili organizzazioni di società non residenti appare contraria tanto al principio di uguaglianza tributaria, per gli enti non commerciali, quanto alla libertà di stabilimento e al principio di non discriminazione (per i soggetti residenti in Stati membri e in Stati terzi, con i quali l'Italia abbia concluso una convenzione contro le doppie imposizioni che contenga una clausola di non discriminazione).

La disciplina Iri è, inoltre, largamente incompleta. Non è stato disciplinato, ad esempio, il trattamento delle plusvalenze su partecipazioni in società Iri o degli utili conseguiti in caso di scioglimento del vincolo sociale limitatamente a un socio, né il regime delle riserve di utili dopo la trasformazione di una società Iri in una società non Iri. Non sono definite nemmeno le fattispecie di cessazione del regime Iri, che vanno dunque ricostruite dall'interprete, anche nei loro effetti, in base ai principi generali. Il giudizio complessivo sul nuovo regime non può, dunque, dirsi positivo.

5. Sopra a tutto, emerge un altro profilo di grande interesse. Lo studio del regime Iri, come di tutti i regimi di tassazione ad aliquota proporzionale inseriti in un sistema di aliquote progressive, impone al giurista e all'economista, che, con "occhiali" diversi, osservano il fenomeno tributario, di rimeditare il senso della progressività e, con essa, la funzione dell'imposta.

La scelta per l'aliquota proporzionale, pur limitata a una porzione del reddito, sottende, infatti, una teoria dell'imposta che privilegia gli obiettivi di neutralità ed efficienza della tassazione, rispetto all'equità, e che si ispira, da un lato, ad una concezione individualista del rapporto Stato-individui, dall'altro, alla teoria liberista del mercato e della proprietà⁽⁶⁾. E' una concezione molto diversa da quella dei Padri Costituenti, che avevano scelto la progressività per realizzare l'equità *della e nella* tassazione e la sua funzione redistributiva, in un contesto economico e sociale differente da quello odierno⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Tra i tributaristi, v. D. Stevanato, *Dalla crisi dell'Irpef alla flat tax. Prospettive per una riforma dell'imposta sul reddito*, Bologna, 2016; tra gli economisti, v., di recente, P. Liberati, *Sulla progressività limitata della tassazione dei redditi in Italia*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2018, I, 30. L'idea che la redistribuzione dipenda più dalle politiche di spesa si ritrova anche in una parte della dottrina del secolo scorso: L.V. Berliri, *La giusta imposta. Appunti per un sistema giuridico della pubblica contribuzione. Lineamenti di una riforma organica della finanza italiana*, Roma, 1945, 321; F. Forte, *Il problema della progressività con particolare riguardo al sistema tributario italiano*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1952, I, 314.

⁽⁷⁾ Che è caratterizzato dalla "concorrenza fiscale" tra gli Stati e da un generale ripensamento dei sistemi fiscali. In un tale contesto, alcuni dubitano che la progressività possa ancora servire all'originaria funzione

E' dunque necessario chiedersi se, alle origini dell'Iri come delle recenti proposte di *flat tax*, non vi sia una diversa valutazione degli interessi sociali⁽⁸⁾ e una sottovalutazione del problema della disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze, che oggi ha raggiunto livelli elevatissimi (come dimostrano numerosi studi empirici⁽⁹⁾).

Se così fosse, come sembra, il giurista, come scienziato sociale, dovrebbe ricordare che, quando la disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze raggiunge livelli intollerabili, sono a rischio le relazioni di solidarietà tra consociati e la stessa aggregazione sociale. In una società come la nostra, ispirata ai valori – soprattutto giuridici – della solidarietà, l'imposta non può, dunque, non servire anche come strumento di riduzione della disuguale distribuzione delle ricchezze tra i consociati.

redistributiva, che dovrebbe essere intermediata da uno Stato che non controlla più la ricchezza da redistribuire, la quale va oltre i suoi confini. Cfr. Min. Finanze, *La riforma fiscale. Libro Bianco*, 1994; G. Tremonti, *Il futuro del fisco*, in F. Galgano, S. Cassese, G. Tremonti, T. Treu, *Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione*, Bologna, 1993, 55 e 74; V. Visco, *L'imposizione dei redditi di capitale e di impresa*, in *Il progetto di riforma tributaria della Commissione Cosciani cinquant'anni dopo*, a cura di B. Bises, Bologna, 2014, 176.

⁽⁸⁾ Si distingue chi non ha bisogno di servizi pubblici, e richiede uno Stato assistenziale minimo, e chi ne ha, e necessita di politiche redistributive che, tramite un (più elevato) prelievo progressivo, finanzino maggiori servizi sociali. V. M. Luciani, *Costituzione, tributi e mercato*, in *Rass. trib.*, 2012, 838, ove altri riferimenti.

⁽⁹⁾ Tra gli altri: T. Piketty, *Le capital au XXI siècle*, Editions du Seuil, 2013 (ed. italiana: *Il capitale nel XXI secolo*, trad. it. Arecco, Milano, 2014); E. Saez, *Taxing the Rich More: Preliminary Evidence from the 2013 Tax Increase*, 31 *Tax Policy and the Economy* 71-120 (2017); Id., *Income and Wealth Inequality: Evidence and Policy Implications*, 35 *Contemporary Economic Policy* 7-25 (2017); J. Stiglitz, *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*, W.W. Norton & Company, 2013; D. Rigney, *Sempre più ricchi, sempre più poveri*, trad. it. Merlino, Milano, 2011.